

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12414 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: MOCCI MAURO

Data pubblicazione: 21/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 1827-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- ricorrente -

contro

SEMBIANTE GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SEGATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4110/27/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 11/07/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Giuliana Sembiante avverso l'avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2006;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 commi 4°, 5° e 6° DPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.;

che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come, ai fini del superamento della presunzione, sarebbe stato sufficiente provare, per l'anno considerato, la disponibilità idonea a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato;

che l'intimata si è costituita con controricorso;


che il motivo non è fondato;

che questa Corte (Sez. 6-5, n. 1455 del 26/01/2016) ha ritenuto che nessun'altra prova debba dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi"; che neppure potrebbe evincersi "un onere di dimostrazione,

aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente", in quanto "una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale dell'art. 38, comma 6, DPR n. 600/1973, determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta";

che, d'altronde, questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che "a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione";

che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali



eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascrivere a redditi non dichiarati;

che, nella specie tale prova, come emerge dalla sentenza della CTR, è stata fornita dal contribuente e congruamente valutata dai giudici di appello, attraverso il richiamo ai disinvestimenti quote fondo "Eurizon", oltre all'esistenza di *"altre disponibilità finanziarie, comprovate per tabulas e riconosciute anche dall'Ufficio"*;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 3.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.